

INDICE

	<i>pag.</i>
CAPITOLO 1	
<i>INTRODUZIONE</i>	
1.1. Premessa	1
1.2. Le esperienze anteriori alla riforma del diritto fallimentare in tema di strumenti di composizione della crisi alla luce delle diverse esigenze. Contenuti e problemi	26
1.3. Il dibattito anteriore alla riforma della legge fallimentare del 2005-2007. I diversi progetti	55
1.4. L'introduzione degli accordi di ristrutturazione con il d.l. 14 marzo 2005, n. 35 e le successive tappe: il d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, l'art. 48, d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni in l. 30 luglio 2010, n. 122 e, da ultimo, l'art. 33, d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, in l. 7 agosto 2012, n. 134	73
1.5. La figura degli accordi di ristrutturazione e la relativa disciplina quale naturale crocevia di tradizionali direttrici della riflessione del diritto fallimentare	90
CAPITOLO 2	
<i>L'INQUADRAMENTO SISTEMATICO DELL'ISTITUTO DEGLI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE</i>	
2.1. Strumenti di autonomia privata ed ambito di intervento dell'autorità giudiziaria. Gli accordi di ristrutturazione tra difficoltà degli equilibri e possibilità di virtuosa combinazione	103
2.2. Il dibattito sull'inquadramento degli accordi di ristrutturazione. Gli accordi quale concordato preventivo semplificato piuttosto che istituto meramente negoziale	109

	<i>pag.</i>
2.2.1. Gli argomenti della tesi c.d. “autonomista”	125
2.2.2. Le ragioni della preferibilità della tesi che inquadra gli accordi di ristrutturazione in una prospettiva processual-pubblicistica e, più precisamente, come <i>sub</i> -concordato o concordato semplificato. Le principali conseguenze applicative	133
2.3. Un problema specifico. L’art. 23, d.l. 6 luglio 2011, n. 98 e l’utilizzabilità degli accordi di ristrutturazione da parte dell’imprenditore agricolo	166
2.4. Gli accordi di ristrutturazione <i>ex art.</i> 182- <i>bis</i> ed i concordati stragiudiziali	172

CAPITOLO 3

LA DISCIPLINA DELLA FASE DELLE TRATTATIVE: DALL’INDIFFERENZA DEL LEGISLATORE DEL 2005 AL RICONOSCIMENTO DELLA RILEVANZA FUNZIONALE NEI PASSAGGI DEL D.L. N. 48/2010 E DEL D.L. N. 83/2012

3.1. Dalla regolazione dell’istanza di protezione alle novità introdotte dal d.l. n. 83/2012. La scelta del percorso argomentativo	178
3.2. I presupposti soggettivi ed oggettivi per accedere alla procedura di accordo di ristrutturazione	181
3.3. La presentazione dell’istanza di protezione ai sensi del comma 6 dell’art. 182- <i>bis</i> . Il tribunale competente	199
3.4. Gli aspetti formali. La documentazione da depositare; il richiamo dell’art. 161	206
3.5. Il deposito della “ <i>proposta di accordo</i> ” e della “ <i>dichiarazione</i> ” ai sensi del comma 6 dell’art. 182- <i>bis</i> . I problemi connessi al calcolo della soglia del 60% della complessiva esposizione debitoria dell’imprenditore in crisi	212
3.6. L’intervento del professionista valutatore. Le modalità di nomina. I requisiti di professionalità: dall’innominato “esperto” al professionista titolare di doppia abilitazione	228
3.6.1. La nuova, articolata disciplina dell’indipendenza del professionista valutatore dopo il d.l. n. 83/2012. La dichiarazione di idoneità della proposta prevista dal comma 6 dell’art. 182- <i>bis</i>	239

	<i>pag.</i>
3.7. La pubblicazione dell'istanza di protezione nel registro delle imprese ed il coordinamento con il deposito presso il tribunale. La disciplina del procedimento ai sensi dei comma 6-8 dell'art. 182- <i>bis</i> . Le valutazioni del tribunale	255
3.7.1. La decisione del tribunale. I possibili scenari	265
3.8. La portata della protezione prevista (<i>i</i>) dai comma 6 e 7 dell'art. 182- <i>bis</i> in relazione alla pubblicazione dell'istanza di sospensione, in vista dello svolgimento delle trattative, e (<i>ii</i>) dal comma 3 dell'art. 182- <i>bis</i> in connessione con la pubblicazione dell'accordo di ristrutturazione oramai concluso. I rapporti con l'istruttoria pre-fallimentare	274
3.9. Ulteriori aspetti della fase delle trattative in vista della conclusione dell'accordo di ristrutturazione, anche alla luce delle novità introdotte dal d.l. n. 83/2012. Gli interventi di "nuova finanza" previsti dall'art. 182- <i>quater</i> in funzione della presentazione della domanda di omologazione dell'accordo	290
3.9.1. (<i>Continua</i>). Le altre novità introdotte dal d.l. n. 83/2012 nella prospettiva della fase preparatoria dell'accordo di ristrutturazione quale snodo oramai essenziale per un esito positivo della complessiva operazione. I nuovi artt. 182- <i>quinquies</i> e 182- <i>sexies</i>	307
3.10. La presentazione della domanda semplificata di concordato, ai sensi del comma 6 dell'art. 161 l. fall., quale via alternativa all'accordo di ristrutturazione. Le principali caratteristiche del <i>safe harbour</i> disegnato dai comma 6 ss. dell'art. 161	326
3.11. L'esercizio della facoltà di <i>switch</i> , dal percorso concordatario "principale" alla presentazione diretta dell'istanza di omologazione dell'accordo di ristrutturazione oramai concluso, da parte dell'imprenditore in crisi. Una proposta di possibile recupero, per via di interpretazione analogica, di diversi dei precetti che connotano il <i>safe harbour</i> concordatario, nell'ambito del contesto attivato con la presentazione dell'istanza di protezione <i>ex</i> comma 6 dell'art. 182- <i>bis</i>	338

CAPITOLO 4

*LA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA
DI OMOLOGAZIONE DELL'ACCORDO
DI RISTRUTTURAZIONE PERFEZIONATO.
IL GIUDIZIO OMOLOGATORIO.
L'OMOLOGAZIONE E LE VICENDE SUCCESSIVE*

4.1.	La presentazione dell'istanza di omologazione ai sensi del comma 1 dell'art. 182- <i>bis</i> . Le formalità. La documentazione: il raccordo con la specifica disciplina della prima fase	354
4.2.	L'accordo di ristrutturazione. La forma. Le adesioni dei creditori nella misura del 60% della complessiva esposizione debitoria dell'imprenditore istante: il metodo di calcolo (<i>rinvio</i>); la tempistica delle adesioni ed i profili formali	360
4.3.	Le possibili strutture dell'accordo e le implicazioni dei diversi assetti contrattuali. I contenuti dell'accordo. L'integrale – già regolare – pagamento dei creditori estranei all'accordo e la nuova possibilità di rateazione	368
4.4.	Il piano connesso all'accordo: un passaggio necessario	388
4.5.	La relazione del professionista attestatore dopo il d.l. n. 83/2012: la verifica sulla veridicità dei dati aziendali ed il giudizio sull'attuabilità dell'accordo. Profili di responsabilità	403
4.6.	La pubblicazione dell'accordo. La nozione ed i contenuti. Il coordinamento tra il deposito dell'istanza di omologazione in tribunale e la pubblicazione presso il registro delle imprese. I relativi effetti	423
4.7.	Il giudizio di omologazione. L'opposizione all'omologazione. Il termine. I soggetti legittimati, le modalità ed i possibili motivi	433
	4.7.1. I contenuti del giudizio omologatorio. Aspetti processuali. L'esito del giudizio	446
	4.7.2. Il reclamo in corte d'appello. Ricorribilità in Cassazione?	463
4.8.	Gli effetti del provvedimento giudiziale di omologazione. L'applicabilità dell'art. 184. L'esecuzione degli accordi ed il tema dei controlli	468
4.9.	La modificabilità e/o integrabilità degli accordi dopo l'omologazione. Le eventuali patologie: la risoluzione e l'annullamento degli accordi omologati	479

	<i>pag.</i>
4.10. Il fallimento dell'imprenditore che aveva ottenuto l'omologazione dell'accordo. La portata dell'ombrello protettivo dalle azioni revocatorie apprestato dall'art. 67, comma 3, lett. e). Le novità del d.l. n. 83/2012 e le possibili implicazioni, anche ad esito del proposto recupero, mediante interpretazione analogica, di diversi dei precetti che connotano il <i>safe harbour</i> concordatario	489
4.10.1. La disciplina della prededucibilità negli accordi di ristrutturazione. Dalle esigenze di nuova finanza al primo intervento normativo del 2010, fino all'ultimo passaggio del d.l. n. 83/2012	501
4.10.2. (<i>Continua</i>). Principi e problemi. Alcuni profili penali connessi alla previsione di esenzione <i>ex art. 217-bis</i> . La possibilità di consecuzione tra accordo di ristrutturazione e successivo fallimento	509
 <i>Conclusioni</i>	 529
 <i>Bibliografia</i>	 535

CAPITOLO 2

L'INQUADRAMENTO SISTEMATICO DELL'ISTITUTO DEGLI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE

2.1. Strumenti di autonomia privata ed ambito di intervento dell'autorità giudiziaria. Gli accordi di ristrutturazione tra difficoltà degli equilibri e possibilità di virtuosa combinazione. – 2.2. Il dibattito sull'inquadramento degli accordi di ristrutturazione. Gli accordi quale concordato preventivo semplificato piuttosto che istituto meramente negoziale. – 2.2.1. Gli argomenti della tesi c.d. "autonomista". – 2.2.2. Le ragioni della preferibilità della tesi che inquadra gli accordi di ristrutturazione in una prospettiva processual-pubblicistica e, più precisamente, come *sub*-concordato o concordato semplificato. Le principali conseguenze applicative. – 2.3. Un problema specifico. L'art. 23, d.l. 6 luglio 2011, n. 98 e l'utilizzabilità degli accordi di ristrutturazione da parte dell'imprenditore agricolo. – 2.4. Gli accordi di ristrutturazione *ex art.* 182-*bis* ed i concordati stragiudiziali.

2.1. Strumenti di autonomia privata ed ambito di intervento dell'autorità giudiziaria. Gli accordi di ristrutturazione tra difficoltà degli equilibri e possibilità di virtuosa combinazione

Le considerazioni espone nel precedente capitolo evidenziano come l'evoluzione del percorso (*i*) esperienziale prima e quindi (*ii*) progettuale in materia di strumenti di composizione della crisi nonché, da ultimo, (*iii*) normativo con specifico riguardo agli accordi di ristrutturazione, costituisca terreno di elezione del più ampio dibattito in tema di rapporti tra strumenti di autonomia privata ed intervento dell'autorità giudiziaria.

Secondo quanto osservato nelle pagine che precedono infatti, una delle principali ragioni che hanno stimolato negli anni novanta un significativo ricorso a strumenti stragiudiziali di composizione della crisi è stata la com-

plexiva inadeguatezza dell'apparato concorsuale, rivelatosi nella sostanza incapace di soddisfare tutti i principali interessi coinvolti nella crisi dell'imprenditore, da quelli dei creditori a quelli in senso lato connessi alla salvaguardia dell'impresa. Questo massiccio ricorso alla strumentazione squisitamente pattizia per affrontare e risolvere situazioni di crisi, tanto in un'ottica liquidatoria *tout court* quanto nella prospettiva di continuazione dell'impresa (previo adeguato intervento di risanamento e riorganizzazione) se, da un lato, ha fornito una dimostrazione dell'efficienza di tale strumentazione sotto i più disparati profili (tempestività dell'intervento; rapidità dei processi decisionali; assoluta flessibilità; tutela dei diversi interessi in gioco attraverso un'adeguata composizione dei medesimi, etc.), dall'altro però ha mostrato tutti i suoi limiti e le numerose, possibili criticità (v. *supra*, § 1.2). Questa complessiva dinamica, probabilmente anche per le sue dimensioni, ha, a sua volta, reso indifferibile un intervento normativo su questa materia.

La stagione dei progetti è quella durante la quale, anche sulla scia delle esperienze straniere, sono state proposte soluzioni che, come detto, con diversi *mix* fossero in grado di conservare i pregi della strumentazione privatistica di composizione della crisi, eliminandone tuttavia i difetti. Ciò coniugando, in particolare, la flessibilità delle soluzioni negoziali con il necessario presidio dell'autorità giudiziaria. L'utilizzazione di strumentazione di natura squisitamente pattizia per affrontare un fenomeno di portata così generale come la crisi dell'impresa, che coinvolgeva interessi diffusi, a cominciare da quelli di tutti i creditori, e non solo di quelli aderenti al "progetto" di volta in volta concepito¹, prestava infatti il fianco a critiche che solo l'intervento giurisd-

¹ Cfr., al riguardo, A. PALUCHOWSKI, *La valutazione giudiziaria delle attività di risanamento: aspetti civilistici*, cit., 100. A questo proposito cfr. anche E. GABRIELLI, *Autonomia privata e procedure concorsuali*, cit., 743, il quale, intervenendo in argomento subito dopo la conversione in legge del d.l. n. 35/2005 che aveva tra l'altro introdotto gli accordi, se, da un lato, condivideva l'idea della valorizzazione delle potenzialità dell'autonomia privata nell'ambito delle procedure concorsuali, dall'altro sottolineava contestualmente la necessità «di precisarne sia il contenuto, sia i confini, al fine di collocarla in un corretto quadro sistematico e di evitare che, per un verso, rimanga una mera enunciazione di principio priva di un concreto valore costruttivo; per un altro, che divenga una sorta di schermo protettivo dietro il quale giustificare quelle costruzioni di c.d. "ingegneria concorsuale" che in realtà sovente nascondono vere e proprie operazioni illecite o comunque poste in essere in frode ai creditori o ad alcune delle loro possibili "classi". La perdita del controllo giudiziario sulle nuove procedure concorsuali rischia infatti – in nome dell'autonomia privata e dell'ampliamento dei suoi confini e delle sue funzioni nella materia concorsuale – di aprire il varco per una stagione di abusi e di arbitri, so-

zionale poteva risolvere. Le, sia pur eterogenee esperienze nelle quali, per le più svariate ragioni contingenti, si era verificata una felice combinazione delle due dinamiche, pur non risolvendo tutti i problemi erano tuttavia un esempio sul quale riflettere per individuare possibili forme di virtuoso coordinamento.

Il raggiungimento di un soddisfacente equilibrio tra i due fattori, nell'ambiziosa prospettiva che si è venuti esponendo, così come l'eterogeneità delle diverse proposte formulate durante la lunga stagione progettuale dimostra, non era operazione agevole. Ciò non solo per l'individuazione della strumentazione più efficiente in sé e per sé, ma anche per la necessità di sciogliere nel contempo uno dei principali nodi lasciati irrisolti dalla disciplina concorsuale nel suo complesso, e cioè quello del rapporto tra la tutela degli interessi dei creditori e le esigenze di conservazione dell'impresa in senso lato.

Se, in particolare nella materia che ci occupa, sull'apertura di spazi di intervento per l'autonomia privata, come abbiamo notato, si registrava una sostanziale convergenza di vedute², e ciò nel contesto del superamento di una concezione squisitamente pubblicistica delle procedure concorsuali³, il problema era costituito (*i*) dalla misura di tale c.d. "privatizzazione" o, meglio, disintermediazione giudiziaria – termini, come si comprende, da utilizzare con estrema cautela, a maggior ragione ad esito delle ultime tappe del percorso normativo degli accordi, del 2010 e del 2012⁴ – e, per converso, (*ii*)

prattutto a danno dei creditori meno protetti». In argomento si vedano anche le considerazioni di G. MINUTOLI, *L'autonomia privata nella crisi d'impresa tra giustizia contrattuale e controllo di merito (o di meritevolezza)*, cit., 1047 ss. (in partic. 1051).

² Cfr., *ex multis*, A. GAMBINO, *Le procedure concorsuali minori: prospettive di riforma e la rinnovata amministrazione straordinaria*, in *Fallimento*, 2000, 6; R. VIVALDI, *L'imprenditorialità nel diritto*, cit., 501, la quale con riferimento ai progetti allora in discussione scandisce bene l'ambito creativo dell'autonomia privata ed il ruolo di controllo dell'autorità giudiziaria, restituita al suo "ruolo naturale di giudice-arbitro". In proposito si vedano anche le osservazioni di B. LIBONATI, *Prospettive di riforma sulla crisi dell'impresa*, cit., 331 ss. nonché di L. ROVELLI, *Un diritto per l'economia. Bilancio di una stagione di riforme. Una scelta di degiurisdizionalizzazione?*, cit., 38 ss. (ed anche 52 ss.) in merito al venir meno del dogma dell'indisponibilità dell'insolvenza.

³ In proposito, oltre agli Autori in precedenza citati, si vedano F. D'ALESSANDRO, *La crisi delle procedure concorsuali e le linee della riforma: profili generali*, cit., 329 ss.; E. FRASCAROLI SANTI, *Crisi dell'impresa e soluzioni stragiudiziali*, in *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia*, cit., 12 ss., ove ulteriori riferimenti.

⁴ Cfr. le considerazioni di G. TERRANOVA, *Conflitti di interesse e giudizio di merito nelle soluzioni concordate delle crisi d'impresa*, in AA.VV., *La riforma della legge fallimentare*, cit., 240-242.

dalla collocazione da riservare all'autorità giudiziaria e (iii) dai contenuti del ruolo da assegnarle⁵.

Concentrandosi sugli accordi di ristrutturazione dei debiti, è in questo articolato contesto che matura l'emanazione dell'art. 182-*bis* nel 2005 e poi si sviluppa, a rapide tappe, l'evoluzione normativa che abbiamo descritto in precedenza. Tutto questo con un'ulteriore puntualizzazione, e cioè che ogni intervento normativo, a partire dall'introduzione degli accordi nel 2005, è stato evidentemente considerato dal legislatore di turno (compreso l'ultimo) come il miglior punto di equilibrio ovvero la combinazione più efficiente tra strumentario negoziale e intervento giurisdizionale.

Con queste premesse è pressoché inevitabile che gli accordi di ristrutturazione, sin dalla loro introduzione diventino e, soprattutto rimangano uno dei più congeniali terreni di confronto del dibattito autonomia privata/intervento giurisdizionale, e ciò ancor più di quanto non sia accaduto e tutt'ora accada in materia di concordato preventivo (v. *infra*, § 2.2).

Se negli accordi è possibile affermare che, quanto alla declinazione delle possibili finalità di intervento, il legislatore ha risolto la risalente contrapposizione tra conservazione dell'impresa da un lato ed interessi dei creditori dall'altro, che tante ambiguità aveva generato, creando le condizioni affinché la prima possa essere (valutata come) funzionale al perseguimento degli interessi dei secondi, l'attenzione si concentra adesso sui contenuti del rapporto tra autonomia privata ed ambito dell'intervento dell'autorità giudiziaria. Tale riflessione va condotta alla luce dell'attuale assetto della relativa disciplina, per come risultante ad esito degli ultimi interventi dell'articolato percorso normativo ricordato in precedenza.

Se, in estrema sintesi, negli accordi di ristrutturazione l'iniziativa è riservata all'imprenditore in crisi e la valutazione circa la maggiore o minore convenienza della proposta è a sua volta rimessa al ceto creditorio che, ove costituisca più del 60% dell'esposizione debitoria del proponente, può validamente aderirvi ai sensi e per gli effetti (e nel rispetto delle condizioni) dell'art. 182-*bis*, il legislatore ha disegnato la complessiva procedura concedendo, attraverso un percorso normativo a tappe, una possibile, virtuosa

⁵ Vedi *supra*, §§ 1.4 e 1.5. Al riguardo si vedano le osservazioni, tra gli altri, di V. ROPPO, *Profili strutturali e funzionali dei contratti "di salvataggio"...*, cit., 369; M. FABIANI, *Contratto e processo nel concordato fallimentare*, cit., 23 ss. (in partic. 78 ss.); L. ROVELLI, *Un diritto per l'economia. Bilancio di una stagione di riforme. Una scelta di degiurisdizionalizzazione?*, cit., 38 ss.

combinazione tra gli spazi dell'autonomia privata e l'intervento giurisdizionale.

In tal senso nella disciplina degli accordi possiamo constatare la presenza (a) sia del giudice c.d. "facilitatore", il quale cioè agevola lo svolgimento delle trattative in particolare attraverso l'ombrello protettivo delle medesime che, nel rispetto di determinate condizioni (v. *infra*, cap. 3) può essere accordato, (b) sia del giudice c.d. "stabilizzatore" che, con i propri provvedimenti (prima soltanto quello di eventuale omologazione dell'accordo ed ora anche gli altri, che possono essere emessi nel corso della procedura, fin dal momento delle trattative, come quelli previsti *ex art.* 182-*quinquies*) può conferire all'accordo, previa verifica del rispetto di una serie di presupposti, nonché a singoli atti una "forza" che essi da soli non avrebbero⁶.

Il giudice non è quindi chiamato a decidere sulla convenienza della proposta né riguardo la bontà dell'accordo ma, in primo luogo, può agevolare lo svolgimento delle trattative adottando sia provvedimenti di protezione temporanea dell'imprenditore in crisi e del suo patrimonio, consentendo così anche ai creditori destinatari della proposta di potersi formare più facilmente un convincimento in un senso od in un altro trovandosi di fronte una situazione che abbia i connotati della stabilità sia, da subito, provvedimenti di stabilizzazione di determinati atti, la quale si perfeziona a prescindere dall'esito tanto delle trattative quanto della successiva istanza di omologazione dell'accordo, ove concluso. È appena il caso di sottolineare l'impatto, positivo o negativo ma, comunque, significativo che tali decisioni possono produrre sull'andamento delle trattative, sul formarsi della volizione dei creditori in un senso o nell'altro e, dunque, sulla raccolta del consenso da parte dell'imprenditore in crisi⁷.

In sostanza il legislatore è venuto configurando, anche per gli accordi di ristrutturazione, la possibilità di condurre trattative in una cornice nella quale è presente, con funzione dichiaratamente agevolativa delle stesse (che tra il 2010 ed il 2012 è stata ulteriormente accentuata), anche l'autorità giudiziaria.

In secondo luogo, con riferimento alla successiva fase di omologazione dell'accordo oramai perfezionato, il giudice, se ve ne sono i presupposti, ac-

⁶ In proposito cfr., *ex multis*, L. STANGHELLINI, *Le crisi di impresa tra diritto ed economia. Le procedure di insolvenza*, cit., 314 ss.; G. MINUTOLI, *L'autonomia privata nella crisi d'impresa tra giustizia contrattuale e controllo di merito (o di meritevolezza)*, cit., 1052.

⁷ Cfr. il preliminare, negativo giudizio espresso su tale novità da A. NIGRO, *Manovra economica e legge fallimentare*, cit., 127.

coglie l'istanza di omologazione ai fini della complessiva stabilizzazione del medesimo e degli atti da esso previsti in combinazione con il connesso piano, necessariamente presente. Questo attraverso un controllo che non riguarda il merito delle soluzioni negoziali/societarie complessivamente concordate, bensì la loro attuabilità, in primo luogo in punto di diritto (v. *infra*, cap. 4), con particolare riguardo alla loro idoneità a soddisfare integralmente tutti quei creditori che all'accordo non aderiscono o rimangono comunque estranei⁸. Come vedremo più avanti se, da un lato, c'è sostanziale convergenza sull'affermazione secondo cui il controllo del tribunale non può riguardare la convenienza dei contenuti dell'accordo, la cui valutazione è rimessa soltanto ai creditori, dall'altro esiste invece un vivace dibattito dottrinale e giurisprudenziale sul senso di questo controllo di legittimità che potremmo per ora anche definire "sostanziale", nonché sulle relative, possibili implicazioni (come, ad esempio, quelle prospettate in collegamento con l'applicabilità delle fattispecie penali e delle connesse ipotesi di esenzione; v. *infra*, cap. 4).

In conclusione, pertanto, pur volendo accedere all'idea generale della filosofia della c.d. "disintermediazione giudiziaria" che la riforma ha portato avanti, appare necessario puntualizzare il concetto con specifico riguardo alla disciplina degli accordi, in particolare a valle degli ultimi interventi normativi che li hanno interessati. Tale disciplina evidenzia infatti sia la possibile, ma occorre riconoscere fondamentale rilevanza della funzione dell'autorità giudiziaria in passaggi indubbiamente delicati, quali quelli dell'emersione della crisi, del connesso avvio delle trattative e del conseguente svolgimento delle medesime, sia l'infungibile ruolo di stabilizzazione che la medesima autorità è chiamata a svolgere, affinché si producano quegli effetti generali, diffusi considerati essenziali ai fini del buon esito di tali iniziative di composizione della crisi.

⁸ Il giudice è dunque chiamato ad intervenire in ragione della esistenza di una "convinza tra interessi" (così I. PAGNI, *Concordato preventivo, accordi di ristrutturazione e transazione fiscale. Contratto e processo nel concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione dei debiti: analogie e differenze*, in AA.VV., *I presupposti. La dichiarazione di fallimento. Le soluzioni concordatarie*, cit., 581), ed allo scopo di fornire loro adeguata tutela.